

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno  Numero  Sezione 

## Soggetto Imputato

 Datore\_Lavoro\_Pubblico  Datore\_lavoro\_Privato  CSP/CSE  Dirigente  Responsabile\_Lavori  
 Committente  Preposto  RSPP  Lavoratore  
 Altro 

## Esito

 Assoluzione  
 Condanna  Pena detentiva  Pena sia detentiva che pecuniaria  Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso  Risarcimento alla costituita parte civile  
 Quantum   
 Altri elementi 
 1\* Grado   
 2\* Grado   
 precedente cassazione   
 Precedente appello 

## Classificazione evento

 Infortunio  Malattia  Non riguarda un infortunio  
 Lesioni  Morte

## Soggetto leso

 Operaio  Artigiano  Impiegato  Imprenditore  Ulteriori soggetti lesi   
 Altro   Salute Sicurezza 

## Fattispecie

dinamica non precisata

## Tipologia del luogo di avvenimento

 Privato  Pubblico  Cantiere  Ufficio  
 Fabbrica  Altro

## Principio di diritto

Le osservazioni, che tendono ad assegnare una posizione di garanzia al preposto, nonché al titolare dell'impresa in veste di committente/appaltante, trattandosi del soggetto nella cui disponibilità permaneva il luogo di lavoro, sono certamente corrette, come rilevato dai giudici del gravame del merito, ma non consentono in ogni caso di escludere il debito di sicurezza nei confronti del lavoratore subordinato in capo al datore di lavoro e come tale soggetto in primis obbligato, ai sensi degli artt. 4, 7, 21, 22 D.L.vo n. 626/1994 (in continuità normativa con le prescrizioni di cui al T. U. n. 81/2008), a valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, a fornire agli stessi i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, a curare che costoro ricevessero un'adeguata formazione e informazione sui rischi specifici connessi all'attività lavorativa loro assegnata. E condivisibile appare anche l'affermazione che non è certo adducendo la mancata indicazione di istruzioni specifiche rivolte all'infortunato, così come il fatto di essersi allontanato dal posto pochi minuti dopo averlo accompagnato in cava, semplicemente impartendogli l'ordine di separare dal cemento i materiali come legno, plastica e ferro, che il datore di lavoro può andare esente da responsabilità.

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

## Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €.2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20 settembre 2016.

## Note

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**